



STATUTO dell'Associazione “WWF Veronese - ODV”

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa in materia l'**Organizzazione di Volontariato**, denominata: “**WWF Veronese – ODV**” di seguito richiamata come *Associazione*.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'*Associazione* ha sede legale in via Quinzano 24/D nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

(Ambito territoriale e sedi operative decentrate)

L'*Associazione* opera prevalentemente nella provincia di Verona.

L'*Associazione* in considerazione delle particolarità territoriali può organizzare le proprie attività prevedendo la possibilità di istituire Sedi Operative Decentrate.

L'Assemblea delibera l'apertura o la chiusura di una Sede Operativa Decentrata.

La proposta di apertura o di chiusura di una Sede Operativa Decentrata può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 5 soci presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sottoporrà alla prima Assemblea utile le proposte pervenute di apertura o chiusura di una Sede Operativa Decentrata.

Le Sedi Operative Decentrate organizzano le proprie attività tenendo conto delle particolarità territoriali locali e di concerto con gli organi statutari associativi.

ART. 2 (Statuto)

L'*Associazione* è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'*Associazione*; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della *Associazione* stessa



ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Attività e Finalità)**

L'*Associazione* non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che l'*Associazione* si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, rientrano tra le fattispecie riportate nel D.Lgs. 117/2017 all'art. 5, comma 1, lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'*Associazione* si ispira espressamente ai principi fondamentali, agli scopi e alle linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF Italia, da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il rapporto fra l'*Associazione* e WWF Italia è disciplinato da apposito accordo, che il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare e rinnovare e che concorre a regolare la vita associativa. L'uso del marchio WWF è consentito nei limiti degli accordi vigenti con WWF Italia.

L'*Associazione* opera in piena autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa.

I contenuti e la struttura dell'*Associazione* sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'*Associazione* stessa.

L'*Associazione* persegue, senza finalità di lucro la "**conservazione, salvaguardia, e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale**".

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno:

- a) nella salvaguardia e conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle aree protette, alle specie e agli habitat prioritari;
- b) nella gestione diretta di aree di interesse naturalistico, anche attraverso interventi di riqualificazione e realizzazione di infrastrutture, organizzando le visite guidate allo scopo di favorirne la fruizione dei cittadini, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- c) nella promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio, della lotta all'inquinamento ed allo spreco e della ricerca scientifica nel campo della tutela ambientale;



- d) in attività di formazione culturale e scientifica, di sensibilizzazione, di comunicazione e di educazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela ambientale, con particolare attenzione rivolta al mondo della scuola;
- e) nella vigilanza ambientale, nella tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- f) nella promozione di metodi partecipativi alle pubbliche scelte che abbiano rilevanza ambientale;
- g) nell'organizzazione e promozione di escursioni naturalistiche e scientifiche;
- h) nella promozione e nel sostegno alla partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini alla realizzazione dei programmi nazionali ed internazionali del WWF ed alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento;
- i) nell'allargamento della base sociale del WWF.

Per le attività di interesse generale prestate l'*Associazione* può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'*Associazione* può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'*Associazione* può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La durata dell'*Associazione* è illimitata.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono ammessi all'*Associazione* tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, il presente statuto, gli accordi intercorrenti tra la stessa ed il WWF Italia e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'*Associazione* è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione di un nuovo socio è considerata effettiva dopo il pagamento della quota associativa e la conseguente immediata registrazione nel libro soci.

Limitatamente al caso dell'accoglienza di nuove adesioni, allo scopo di accelerare la partecipazione di nuovi soci alle iniziative già in atto, la decisione stessa potrà essere presa previa consultazione tra tutti i membri del consiglio, realizzata tramite strumento tecnologico in grado di mantenere traccia delle deliberazioni dei singoli membri del consiglio stesso. Di conseguenza i nuovi soci potranno essere registrati immediatamente a Libro Soci dopo aver versato la quota sociale. Durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo si provvederà ad inserire nel verbale l'avvenuta deliberazione di cui al presente paragrafo.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.



L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Per fare parte dell'*Associazione* è necessario essere in regola con l'iscrizione al WWF ITALIA.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali
- di essere eletti negli organi sociali, tranne nei casi previsti nelle *Condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi*, riportate più avanti nel presente articolo;
- essere informati sulle attività dell'*Associazione* e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'*Associazione*;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Condizione di incompatibilità e conflitto di interessi

Non può candidarsi né essere eletto alla carica di Presidente e/o di componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, il socio che:

- ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF Italia, o in altre società o enti collegati o controllati dall'*Associazione* o dal WWF Italia o dalla predetta Fondazione;
- svolga attività in conflitto di interessi con l'*Associazione*;
- rientri nei casi previsti dall'art.2382 del Codice Civile.

Allorché dovesse verificarsi uno dei precedenti casi durante il mandato di Presidente o di membro di organo sociale, il socio decade dalla sua carica associativa.



ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'*Associazione*.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini del rimborso di cui al paragrafo precedente le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'*Associazione* mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'*Associazione* o al WWF Italia, può essere escluso dall'*Associazione*.

L'esclusione è deliberata, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, dal Consiglio Direttivo e poi ratificata con voto segreto dalla prima Assemblea utile.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'*Associazione* e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'*Associazione*:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo (nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)
- Organo di Revisione legale dei conti (nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, iscritti a libro soci, in regola con il pagamento della quota sociale ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'*Associazione* o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un socio nominato dall'Assemblea stessa all'inizio dei lavori.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ogni associato può rappresentare in Assemblea al massimo due altri associati assenti, dai quali ha ricevuto delega.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'*Associazione*, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'*Associazione*;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- definisce la quota annuale associativa;
- nomina e revoca il Presidente dell'*Associazione* e i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione. Integra i componenti degli Organi Sociali quando ne è venuta a mancare qualche unità;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del DLgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito ad ammissione ed esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento interno e/o il suo aggiornamento, per la disciplina delle attività normali e particolari dell'*Associazione*;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'*Associazione*;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Convocazione dell'assemblea)**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente o su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione agli associati, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data, l'ora, il luogo e l'ordine del



giorno dell'Assemblea potranno essere comunicati via posta ordinaria, posta elettronica, telefono od altro mezzo informatico idoneo allo scopo e/o mediante avviso affisso nella sede dell'*Associazione*.

L'assemblea può riunirsi, oltre che in presenza, anche con modalità telematiche in remoto, come tele conferenze o video conferenze od altro ancora, previa approvazione di uno specifico regolamento che permetta la massima partecipazione e purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In apertura di Assemblea il Presidente della stessa nomina un Segretario tra gli associati con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

ART. 14 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti, di persona e per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare:

- la modifica dello statuto dell'*Associazione* con la presenza di almeno 2/3 degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'*Associazione* e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 persone. Ne fanno parte il Presidente dell'*Associazione* ed altri 6 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati e dura in carica per 3 anni.

Gli associati che hanno ricoperto l'incarico di Consigliere per 2 mandati consecutivi sono nuovamente rieleggibili dopo l'interruzione di almeno un mandato.

Qualora un mandato non fosse svolto per almeno 2 anni è possibile ricoprire la carica per un ulteriore mandato.

Il conteggio dei due mandati consecutivi inizia a partire dal primo rinnovo del Consiglio Direttivo successivo alla data di approvazione del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 4 mesi o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri. Inoltre qualora venga a mancare la figura del Presidente, il Consiglio



Direttivo si riunisce al più presto per convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con avviso almeno 8 (otto) giorni prima con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure dal Vice Presidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente i componenti del Consiglio Direttivo nominano al loro interno il Consigliere incaricato di presiedere la riunione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo ed esperti esterni invitati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'*Associazione*;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- predispone e propone all'Assemblea il regolamento interno e/o il suo aggiornamento per la disciplina delle attività normali e particolari dell'*Associazione*;
- assegna specifiche aree di responsabilità a singoli consiglieri od a singoli associati, come ad esempio per:
 - gestione di aree affidate all'*Associazione*;
 - decentramento territoriale;
 - specifiche tematiche di primario interesse dell'*Associazione* (come ad esempio: conservazione della flora e della fauna, risparmio energetico, rifiuti, educazione, eventi ed iniziative istituzionali del WWF Italia, inquinamento, verde pubblico, acqua, qualità della vita, collegamenti con altre associazioni);
 - compiti amministrativi ed organizzativi;



- collegamenti con il Delegato Regionale del WWF Italia e con il WWF Italia stesso;
- altre tematiche particolari di volta in volta individuate.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo, nel caso che vengano a mancare uno o più dei suoi componenti, può cooptare al suo interno il socio od i soci risultati primi tra i non eletti. Tale nomina deve essere convalidata dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla cooptazione sarà la prima Assemblea utile a nominare il/i nuovo/i membro/i del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'*Associazione* e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



- il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del DLgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'*Associazione* sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'*Associazione* sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'*Associazione* e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché gli altri beni di proprietà dell'*Associazione* sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'*Associazione* e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'*Associazione* ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'*Associazione* è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'*Associazione* redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'*Associazione* e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'*Associazione*, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'*Associazione*.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'*Associazione* può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'Associazione)

L'*Associazione* risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'Associazione)

L'*Associazione* può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della *Associazione* stessa.



ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, al WWF ITALIA.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 31
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati ed il libro dei volontari, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, tenuti a cura degli stessi organi.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.